



Prefettura di Arezzo
Ufficio Territoriale del Governo
Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Capitolato speciale per fornitura pasti al personale della polizia di stato in servizio presso il Commissariato della Polizia di Stato di Montevarchi e di quello aggregato, in servizio di ordine pubblico. PERIODO PRESUNTO 01.01.2025-31.12.2025 – CIG B43DC57D60

ART. 1 Oggetto dell'appalto, divieto di cessione e durata dell'affidamento

Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento del:

- x **servizio sostitutivo di mensa obbligatoria per il personale della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato della polizia di stato di Montevarchi e di quello aggregato, in servizio di ordine pubblico** per un numero stimato di 500 pasti;

Il numero di pasti sopra riportato è meramente indicativo e potrà variare in aumento o in diminuzione, in quanto varia in base alle esigenze di servizio. Tale numero non è impegnativo per l'Ente appaltante essendo subordinato a circostanze non prevedibili. La Prefettura ed il Commissariato della Polizia di Stato di Montevarchi, si riservano la facoltà di variare, tanto in difetto quanto in eccesso, il numero dei pasti richiesti senza che l'Impresa aggiudicatrice possa trarne argomento per chiedere compensi e prezzi diversi da quelli risultanti dal contratto. **In ogni caso verranno pagati solo i pasti effettivamente forniti come risultanti dalla documentazione comprovante la fornitura.**

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e le condizioni di cui ai seguenti articoli e precisamente la ditta appaltatrice dovrà farsi carico di organizzare e gestire il servizio con proprio personale, provvedendo all'approvvigionamento diretto di generi alimentari, alla preparazione dei pasti secondo le modalità e le condizioni di cui al presente capitolato:

- a) Al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi di ordine pubblico, l'esercizio di somministrazione individuato provvederà all'erogazione dei pasti richiesti in qualsiasi giorno della settimana, domeniche e festivi compresi, fatta salva l'eventuale giornata chiusura settimanale specificata nell'istanza di partecipazione;
- b) Il servizio dovrà essere eseguito nelle fasce orarie 11,30/15,00 per il pranzo e 18,00/21,30 per la cena, ed assicurare una disponibilità a fornire il servizio in orari anticipati o posticipati ulteriormente rispetto alle fasce orarie indicate, per le specifiche esigenze delle Forze di Polizia fruitrici dei servizi;
- c) L'esercizio di ristorazione dovrà essere, nei limiti del possibile, sempre a disposizione per eventuali pasti di emergenza anche nei giorni festivi e superfestivi;
- d) I menù giornalieri dovranno rispettare la composizione di cui ai Modelli A1 e A2 allegati;
- e) La composizione quantitativa minima delle pietanze somministrate è quella sopra indicata. I generi alimentari impiegati per la preparazione dei pasti devono essere della migliore qualità.
- f) Nella composizione dei pasti devono essere osservati criteri ottimali di nutrizione sotto il profilo qualitativo. Rientrano nell'alternativa anche la possibilità di menù per particolari esigenze dietetiche legate a intolleranze o allergie, che dovranno essere preventivamente segnalate al punto di ristorazione.
- g) I pasti dovranno essere somministrati presso l'esercizio di ristorazione dell'impresa e/o in alternativa, a richiesta del Commissariato, l'impresa dovrà provvedere al confezionamento del pasto da asporto al trasporto ed alla relativa consegna al personale interessato.

- g) In occasione delle Elezioni, i pasti dovranno essere confezionati in vaschette sottovuoto, corredati di etichetta adesiva con indicate le informazioni relative agli ingredienti, trasportati e consegnati direttamente al Personale della Polizia di Stato in servizio di vigilanza presso i Seggi dislocati nel Comune e nelle vicinanze.
- h) In occasione di particolari servizi di Ordine Pubblico, i pasti potranno essere confezionati in vaschette sottovuoto, corredati di etichetta adesiva con indicate le informazioni relative agli ingredienti (o in alternativa si potrà provvedere al confezionamento di panini composti con gli ingredienti descritti nel Mod. A1, ad esempio panino con secondo e verdure, nr. 1 frutta fresca e nr. 1 bibita), trasportati e consegnati prima del servizio di O.P. presso il Commissariato di Montevarchi.
- i) L'Amministrazione non assume alcun impegno per un'erogazione minima dei pasti, trattandosi di servizi aleatori, non prevedibili e non quantificabili.

Il personale fruitore dovrà essere in possesso del mod. 59 (Quaderno vitto) rilasciato dagli Uffici di appartenenza e da consegnare, previa firma dell'interessato, all'esercizio privato di ristorazione all'atto della fruizione del pasto.

L'accesso all'esercizio di ristorazione dovrà essere consentito agli appartenenti delle Forze di Polizia, sia in divisa sia con abiti civili, muniti di armi e l'eventuale attrezzatura specifica utilizzata nel servizio di Ordine Pubblico.

Atteso che i pasti saranno somministrati esclusivamente presso l'esercizio dell'impresa aggiudicataria o comunque preparati presso la sede del fornitore e successivamente trasportati e consegnati ai fruitori, non si rende necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), in relazione all'assenza di rischi da interferenza, i cui oneri della sicurezza, nel caso di specie, sono pari a zero.

L'appalto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri.

L'appaltatore è tenuto, inoltre, sotto sua personale responsabilità a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

La Direzione dell'Esecuzione sarà effettuata a cura del Commissariato della Polizia di Stato di Montevarchi.

Il servizio **avrà durata dal 01.01.2025 o dalla data successiva di affidamento al 31.12.2025** e si articolerà secondo quanto richiesto nell'apposito capitolato speciale di appalto.

L'appaltatore dovrà garantire, alla scadenza dell'affidamento, il servizio nelle more della conclusione degli atti di affidamento in seguito a nuova procedura di gara per un periodo stimato di mesi due alle medesime condizioni prestazionali ed economiche. Si applica la clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1, comma 3 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, a mente della quale il rapporto contrattuale con l'aggiudicatario si intende automaticamente risolto nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. concernente il medesimo servizio.

ART. 2 Norme regolatrici

L'esecuzione della prestazione deve avvenire con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

- a) nelle presenti condizioni contrattuali di affidamento;
- b) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati;
- d) dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.;
- e) dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

ART. 3 Corrispettivo e pagamenti

Per l'esecuzione del servizio in oggetto, con le modalità generali e particolari risultanti dal presente capitolato e dagli altri atti legislativi e regolamentari richiamati, l'Amministrazione Appaltante riconoscerà all'Impresa un corrispettivo determinato a seguito dell'esperimento della gara che rimarrà fisso ed invariabile per l'intera durata dell'appalto e l'eventuale periodo di proroga. **L'importo del corrispettivo sarà pari al prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria, applicando il ribasso offerto in sede di gara, per il**

totale dei pasti effettivamente forniti. La misura del corrispettivo così determinata si intenderà remunerativa di tutti gli oneri, obblighi, condizioni e prestazioni poste a carico dell'appaltatore. L'importo a base d'asta è di: **€ 16,00 I.V.A. esclusa** per ogni pasto completo (pranzo o cena) consumato presso l'esercizio **da personale della Polizia di Stato del Commissariato della Polizia di Stato di Montevarchi e di quello aggregato, in servizio di ordine pubblico**, per un importo complessivo presunto di Euro **8.000,00 I.V.A. esclusa**, dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti, in base al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17.

La ditta affidataria verrà individuata secondo il criterio del minor prezzo.

Il pagamento delle prestazioni avverrà previa presentazione di fattura esclusivamente in formato elettronico entro 60 giorni dall'attestazione della regolare esecuzione ad opera del Commissariato della Polizia di Stato di Montevarchi e previo apposito accreditamento di fondi da parte del Ministero dell'Interno e positiva acquisizione del DURC. Ai fini della fatturazione il codice IPA di questa Prefettura è: **JZBQ7V**. Laddove nel corso dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.

Nelle singole fatture emesse dall'aggiudicatario dovranno essere distintamente indicati il **numero e la tipologia dei pasti forniti ed il periodo di effettuazione del servizio**. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza e di quanto altro dovuto dalla ditta appaltatrice. La/e fattura/e e tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno, inoltre, riportare il CIG della presente procedura.

Ai sensi dell'art. 1, comma 629, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, la Prefettura provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto, con le modalità stabilite dal decreto del Mef del 23 gennaio 2015 (split-payment). Al fine di consentire l'applicazione della normativa vigente, sulla fattura emessa dall'affidatario dovrà essere riportata la seguente dicitura "IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/1972 scissione dei pagamenti".

ART. 4- Responsabilità ed obblighi assicurativi

L'impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità civile e penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause connesse, derivassero all'Amministrazione appaltante, alle Forze di Polizia fruitrici del servizio, a terzi, persone o cose. In particolare l'impresa aggiudicataria è obbligata a tenere sollevata e indenne questa Prefettura da qualsivoglia danno, diretto o indiretto, causato al personale fruitore dei servizi erogati ovvero a soggetti terzi.

Resta a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario qualsiasi risarcimento danni, senza diritti di rivalsa o di compensi da parte della Prefettura.

ART. 5- Penalità

La stazione appaltante, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Appaltatore, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione, entro 24 ore nei casi di elevata gravità per la salute degli utenti.

Il Responsabile competente valuterà la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall'appaltatore.

Le sanzioni pecuniarie applicabili, a seconda della gravità, sono da un minimo del 5% ad un massimo del 10% dell'importo dovuto, al netto dell'I.V.A. per ogni servizio per il quale detto inadempimento si è verificato. L'ammontare delle penalità sarà compensato, di regola, al momento del pagamento della fattura.

In caso di inadempimento della ditta nell'assicurare il numero dei pasti richiesti, la Prefettura si riserva di far eseguire il servizio non svolto da altri esercizi in danno e a carico dell'impresa contraente, mediante semplice denuncia e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno subito.

L'applicazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

ART. 6 - Risoluzione del contratto

Oltre all'applicazione delle penalità di cui all'articolo precedente, la Prefettura si riserva di attivare la risoluzione del contratto, salva la richiesta di risarcimento per l'eventuale maggior danno, nei seguenti casi:

- fallimento dell'Appaltatore;
- mancato inizio del servizio dalla data contrattualmente convenuta;
- revoca o decadenza delle autorizzazioni, iscrizione o altri atti di assenso comunque denominati, previsti dalla legge e necessari per l'espletamento del servizio;
- cessione del contratto in violazione di quanto precisato all'articolo 1;
- per ogni altro inadempimento o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto a termine dell'art. 1453 c.c..

Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa o di altre modalità idonee ad assicurare la tracciabilità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell' art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 7- Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed integrità

La Stazione Appaltante effettua il pagamento all'appaltatore nel rispetto di quelle che sono le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. A tal fine la ditta dovrà dichiarare di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 ed assumere tutti i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicando gli estremi identificativi (codice IBAN) del conto corrente bancario o postale intestato alla ditta, sul quale verrà disposto il pagamento della relativa fattura, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dei dati indicati.

La ditta dovrà dichiarare inoltre l'insussistenza nei propri confronti dei motivi di esclusione previsti dal Codice dei contratti ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dal citato Codice nonché l'insussistenza nei propri confronti di motivi di incompatibilità ai sensi ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

La ditta assume gli obblighi derivanti dall'allegato Patto di integrità, da restituirsì debitamente sottoscritto, costituente una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dalla Prefettura.

ART. 8- Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere, che non potranno essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza del Tribunale di Arezzo essendo esclusa ogni procedura arbitrale.

ART. 9- Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente affidamento, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.

Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.

Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.